



ATTO N. 982

***D*ISEGNO DI LEGGE**
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1278 del 27.7.2007)

“Misure di razionalizzazione delle spese del personale e interventi finalizzati al reclutamento”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 19.9.2007*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 20.9.2007

Cod. DX07130083



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE E INTERVENTI FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27/07/2007 n. 1278

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: DORIA ANNA LISA

Segretario Verbalizzante : BITI FRANCO ROBERTO MAURIZIO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle risorse umane, finanziarie e strumentali avente per oggetto: "misure di razionalizzazione delle spese del personale e interventi finalizzati al reclutamento";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, che si allega;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto dell'accordo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali il 19 aprile 2007 concernente il piano dei triennale dei fabbisogni 2007-2009 e del verbale di concertazione sottoscritto in data 25.07.2007;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "misure di razionalizzazione delle spese del personale e interventi finalizzati al reclutamento", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore agli Affari Istituzionali, riforma della Pubblica Amministrazione e dei Servizi pubblici locali, Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali Innovazione e sistemi informativi, Protezione civile e programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici, di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:





Disegno di legge: " misure di razionalizzazione delle spese del personale e interventi finalizzati al reclutamento".

RELAZIONE

Il presente disegno di legge regionale si pone l'obiettivo di un razionale utilizzo delle risorse umane dell'Ente rispondendo all'esigenza di definire modalità ed ambiti di condivisione con gli Enti regionali per il perseguimento degli obiettivi di concorso al contenimento della spesa in materia di personale e di qualificazione e razionalizzazione del lavoro nel territorio regionale.

La volontà è quella di condividere modalità unitarie in particolare per quanto riguarda il monitoraggio del contenimento della spesa per il personale, mettendo in campo interventi volti a coniugare il reclutamento delle competenze necessarie, stante la necessità di mantenere un alto livello dei servizi in Regione e negli Enti strumentali, con il contestuale rispetto delle disposizioni dettate dalla legge 27.12.2006, n. 296.

Le previsioni contenute nel titolo II del disegno di legge si inquadrano nell'ambito di quanto sancito nell'intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle Pubbliche amministrazioni sottoscritto il 6 aprile 2007 in coerenza con l'Accordo sottoscritto il 19 aprile 2007 con le Organizzazioni sindacali e con il verbale di concertazione sottoscritto il 25.07.2007 e con le azioni già poste in essere dalla Regione per la valorizzazione dell'esperienza svolta nell'Ente nell'ambito delle procedure selettive espletate.

Vengono introdotte, in attuazione dei principi contenuti nella legge n. 296 del 2006, misure a valere per il triennio 2007-2009, volte alla stabilizzazione del rapporto di lavoro per il personale in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge finanziaria.

La legge finanziaria de qua, definisce i requisiti occorrenti alla definizione di precario, specifici e tassativi, non passibili di interpretazione estensiva, come individuati nel comma 558, ovvero:

1. essere in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o aver conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
2. essere stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, ovvero al 31/12/2007.


In ambedue i casi occorre altresì che detto personale:

- faccia apposita domanda o istanza;
- che si tratti di personale appartenente a qualifica non dirigenziale;
- che sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge;
- che il rapporto di lavoro intercorso sia qualificabile come prestazione subordinata a tempo determinato.

Tale stabilizzazione, cui l'Amministrazione regionale aderisce pur trovandosi nel rispetto delle norme statali e delle direttive comunitarie sulle assunzioni, porterà il vantaggio di consolidare quelle specifiche competenze in riferimento al piano dei fabbisogni espressi dall'Ente.

Dunque, la stabilizzazione intesa non quale obbligo per sanare comportamenti elusivi di norme, ma bensì quale opportunità per avvalersi in via definitiva di quel personale che, rientrando nei paletti della finanziaria, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'Ente.

Quanto sopra, comunque, nel quadro di riferimento della programmazione della dotazione organica ed entro i limiti del risparmio sanciti dal patto di stabilità.



Accanto al percorso di stabilizzazione, e diretta a Giunta, Consiglio Regionale ed alle loro Agenzie strumentali, la norma interviene anche a definire in modo più ampio le procedure di reclutamento pubbliche, ottemperando ai principi di pubblicità, trasparenza, massima partecipazione di accesso, imparzialità in ossequio alle disposizioni del D.lgs n. 165/2001, prevedono anche l'attribuzione, nell'ambito della valutazione dei titoli, di un punteggio aggiuntivo riconosciuto ai partecipanti già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero a tempo determinato subordinato, in ragione del periodo lavorativo espletato e alla tipologia di contratto stipulato.

Si prevede inoltre l'attivazione di un percorso riservato a quel contingente già assunto per l'emergenza sismica e per la ricostruzione presso i Comuni del territorio ed assunto a tempo determinato in Regione ai sensi della L.R. 2/2003, ponendosi in linea con gli interventi previsti dalla L.R. n. 2/2005.

Tale contingente, previo espletamento di apposita selezione risultato già idoneo ai concorsi di cui alla L. 365/2000, è stato contrattualizzato per un periodo iniziale di un anno, poi prorogato con DGR n. 1761 del 18.10.2006 per ulteriori dodici mesi, i cui contratti sono prossimi alla scadenza.

Occorre pertanto garantire agli stessi un percorso analogo a quello previsto per il personale assunto ex L. 61/98 per le medesime finalità presso l'Amministrazione regionale.

La legge de qua, come norma transitoria, prevede la possibilità, per la Giunta, il Consiglio Regionale e le loro Agenzie strumentali, di utilizzare le graduatorie di concorsi vigenti per tutte le categoria professionali e per la qualifica dirigenziale, non solo per la copertura di posti resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso, come disposto dal DPR 487/94, ma che si renderanno vacanti a qualsiasi titolo, quindi comprese quelle posizioni che per eventi di riorganizzazione risultano di nuova istituzione ovvero trasformate nei suoi contenuti.

Quanto sopra, al fine di non limitare lo scorrimento delle graduatorie a posizioni di lavoro statiche, ma di collegarle e renderle flessibili alle esigenze organizzative dell'Ente, senza dover ripetere inutilmente procedure concorsuali, ed economizzando così risorse finanziarie e tempi di esecuzione.

La norma dispone infine l'abrogazione delle disposizioni della legge regionale n. 7 del 03.03.1995 risultando necessario coordinare la specifica materia concernente la nomina delle commissioni esaminatrici con le disposizioni del D.lgs n. 165/2001 che rappresentano norme di principio per le pubbliche amministrazioni, rinviando la relativa disciplina ad apposito regolamento da emanarsi dalla Giunta Regionale.

Disegno di legge: "Misure di razionalizzazione delle spese del personale e interventi finalizzati al reclutamento".



TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge ha come finalità il pieno ed ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e dalle Agenzie strumentali della Regione valorizzando le competenze dalle stesse acquisite correlandole con i fabbisogni di professionalità emergenti, nei limiti della programmazione delle risorse finanziarie e delle esigenze previste dal piano dei fabbisogni.

2. La presente legge ha come quadro di riferimento i principi in materia di razionalizzazione degli organici e di ottimizzazione delle risorse umane di cui alla legge 27 dicembre 2006, 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007).

TITOLO II STABILIZZAZIONE E PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Art. 2 (Procedure di stabilizzazione)

1. Negli anni 2007, 2008 e 2009 gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e delle risorse finanziarie connesse, nei limiti dei posti disponibili in organico, possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che ha prestato servizio presso lo stesso Ente che attiva le procedure di stabilizzazione medesima e che si trova in una delle seguenti condizioni:

a) in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006, presso gli Enti regionali di cui all'articolo 1, comma 1, da almeno tre anni, anche non continuativi;

b) in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti anche non continuativi stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, con gli Enti regionali di cui all'articolo 1, comma 1. Ai fini del conseguimento del suddetto requisito non sono computati i periodi di proroga del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuti dopo la data del 29 settembre 2006;

c) che abbia prestato servizio a tempo determinato presso gli Enti regionali di cui all'articolo 1, comma 1, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2006.

2. Il personale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), può essere immesso in ruolo a tempo indeterminato, previa presentazione di apposita domanda, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

3. I soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati al comma 1 sono immessi in ruolo a seguito dello scorrimento delle graduatorie formate sulla base della maggiore anzianità di servizio acquisita presso gli Enti regionali di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Alle graduatorie di cui al comma 3, non si applicano le disposizioni sulla validità e proroga previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici.

5. Il personale che matura l'anzianità di servizio di cui al comma 1 in differenti categorie, viene stabilizzato nella categoria relativa all'ultimo contratto stipulato.

6. Il personale che matura il requisito di cui al comma 1, nella categoria D, viene stabilizzato nella posizione economica iniziale della categoria D1 - istruttore direttivo.


Art. 3

(Procedure di reclutamento)

1. La Giunta regionale, il Consiglio regionale e le Agenzie strumentali della Regione, nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale e delle risorse finanziarie connesse, nei limiti dei posti disponibili in organico, possono procedere alla copertura di posizioni vacanti nella propria dotazione organica, nelle categorie professionali previste dal



Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) mediante procedure concorsuali pubbliche. Nell'ambito delle stesse procedure è attribuito un punteggio aggiuntivo al personale già titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi con i medesimi Enti nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2006. Il punteggio aggiuntivo è attribuito tenendo conto della tipologia e della durata del lavoro prestato, come definiti da apposita disciplina predisposta dai rispettivi Enti regionali.



2. Le graduatorie formate ai sensi del comma 1 sono utilizzate anche per assunzioni a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, secondo i piani di fabbisogno previamente definiti dai singoli Enti di cui al comma 1. Nell'ambito dello scorrimento delle graduatorie ai fini dell'assunzione a tempo determinato, una quota pari al sessanta per cento delle assunzioni programmate è riservata ai soggetti risultati idonei nelle predette graduatorie, con i quali sono stati stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno, anche non continuativo, raggiunta alla data del 29 settembre 2006, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 560, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.


**TITOLO III
PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA
L.61/1998 E DELLA L.R. 2/2003**

Art. 4

(Personale assunto presso gli uffici della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale dispone l'inserimento nel ruolo ordinario dell'Ente, previa selezione riservata, del personale in servizio al 31 dicembre 2006 presso l'Ente stesso, già assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato presso la medesima Giunta regionale, ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61, nonché di quello assunto dalla Giunta regionale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 e già titolare di contratto a termine presso gli Enti locali.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE



Art. 5
(Norma transitoria)

1. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2007, 2008 e 2009, gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1 possono procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi per le categorie professionali e la Dirigenza banditi dagli stessi Enti, entro i termini di validità delle stesse, per la copertura dei posti in dotazione organica vacanti all'atto dell'indizione delle procedure concorsuali e che si renderanno tali a qualsiasi titolo, anche per effetto dei processi di riorganizzazione.

Art. 6
(Norme finali)

1. La legge regionale 3 marzo 1995, n. 7 è abrogata.

2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per la disciplina delle procedure di accesso all'impiego presso la stessa e per la nomina delle commissioni esaminatrici per i concorsi indetti dalla stessa Giunta regionale.

3. Le disposizioni di cui alla l.r. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

Art. 7
(Copertura finanziaria)


1. Gli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 5 sono ricompresi nel finanziamento dei piani occupazionali triennali dei fabbisogni della Giunta e del Consiglio regionale e delle agenzie strumentali, nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia di valorizzazione della dotazione organica e in coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n.17.

2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e

successivi mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata "Amministrazione del personale e servizi comuni", nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale", nella unità previsionale di base 02.1.010 denominata "Contributi ad enti ed associazioni" (cap. 740) e nella unità previsionale di base 09.1.001 denominata "Interventi a favore della promozione e della commercializzazione del turismo" (cap. 5303).

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 si provvede con le risorse di cui all'articolo 14 comma 14 della legge 30 marzo 1998 n. 61 fin quando disponibili, dopodichè il finanziamento verrà assicurato con risorse regionali nell'ambito degli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata "Amministrazione del personale e servizi comuni".





Regione Umbria
Giunta Regionale

Al Direttore regionale alle
Risorse umane, finanziarie e strumentali
Dott.ssa Anna Lisa Doria

Prot. N

S e d e

Regione Umbria - Giunta Regionale

Prot. Uscita del 14/09/2007
nr. 0142749
Classifica: I.14



Oggetto: Disegno di legge: "Misure di razionalizzazione delle
spese del personale e interventi finalizzati al
reclutamento".

GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali
della Presidenza e della
Giunta regionale

Si comunica che il Comitato legislativo, a seguito della Sua richiesta
pervenuta per le vie brevi, nella seduta del 12 settembre u.s. ha preso visione
delle modifiche di carattere formale apportate al disegno di legge in oggetto
esprimendo parere favorevole.

Cordiali saluti.

Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA
CORSO PIETRO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 3471
FAX 075.504.3467
giurlegis@regione.umbria.it

Avv. Marina Balsamo

Disegno di legge: "Misure di razionalizzazione delle spese del personale e interventi finalizzati al reclutamento".

**TITOLO I
NORME GENERALI**

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario
Enrica Di Maria

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge ha come finalità il pieno ed ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e dalle Agenzie strumentali della Regione valorizzando le competenze dalle stesse acquisite correlandole con i fabbisogni di professionalità emergenti, nei limiti della programmazione delle risorse finanziarie e delle esigenze previste dal piano dei fabbisogni.

2. La presente legge ha come quadro di riferimento i principi in materia di razionalizzazione degli organici e di ottimizzazione delle risorse umane di cui alla legge 27 dicembre 2006, 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007).

**TITOLO II
STABILIZZAZIONE E PROCEDURE DI
RECLUTAMENTO**

**Art. 2
(Procedure di stabilizzazione)**

1. Negli anni 2007, 2008 e 2009 gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e delle risorse finanziarie connesse, nei limiti dei posti disponibili in organico, possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che ha prestato servizio presso lo stesso Ente che attiva le procedure di stabilizzazione medesima e che si trova in una delle seguenti condizioni:

a) in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006, presso gli Enti regionali di cui all'articolo 1, comma 1, da almeno tre anni, anche non continuativi;

b) in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006, che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti anche non continuativi stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, con gli Enti regionali di cui all'articolo 1, comma 1. Ai fini del conseguimento del suddetto requisito non sono computati i periodi di proroga del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuti dopo la data del 29 settembre 2006;

c) che abbia prestato servizio a tempo determinato presso gli Enti regionali di cui all'articolo 1, comma 1, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2006.

2. Il personale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), può essere immesso in ruolo a tempo indeterminato, previa presentazione di apposita domanda, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

3. I soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati al comma 1 sono immessi in ruolo a seguito dello scorrimento delle graduatorie formate sulla base della maggiore anzianità di servizio acquisita presso gli Enti regionali di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Alle graduatorie di cui al comma 3, non si applicano le disposizioni sulla validità e proroga previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici.

5. Il personale che matura l'anzianità di servizio di cui al comma 1 in differenti categorie, viene stabilizzato nella categoria relativa all'ultimo contratto stipulato.

6. Il personale che matura il requisito di cui al comma 1, nella categoria D, viene stabilizzato nella posizione economica iniziale della categoria D1 - istruttore direttivo.

Art. 3

(Procedure di reclutamento)

1. La Giunta regionale, il Consiglio regionale e le Agenzie strumentali della Regione, nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale e delle risorse finanziarie connesse, nei limiti dei posti disponibili in organico, possono procedere alla copertura di posizioni vacanti nella propria dotazione organica, nelle categorie professionali previste dal

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dott. D. ...

Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) mediante procedure concorsuali pubbliche. Nell'ambito delle stesse procedure è attribuito un punteggio aggiuntivo al personale già titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi con i medesimi Enti nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2006. Il punteggio aggiuntivo è attribuito tenendo conto della tipologia e della durata del lavoro prestato, come definiti da apposita disciplina predisposta dai rispettivi Enti regionali.

COMITATO DIRIGENTIVO
Il Segretario
D.ssa Daniela Faria

2. Le graduatorie formate ai sensi del comma 1 sono utilizzate anche per assunzioni a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, secondo i piani di fabbisogno previamente definiti dai singoli Enti di cui al comma 1. Nell'ambito dello scorrimento delle graduatorie ai fini dell'assunzione a tempo determinato, una quota pari al sessanta per cento delle assunzioni programmate è riservata ai soggetti risultati idonei nelle predette graduatorie, con i quali sono stati stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno, anche non continuativo, raggiunta alla data del 29 settembre 2006, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 560, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.

**TITOLO III
PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA
L.61/1998 E DELLA L.R. 2/2003**

Art. 4

(Personale assunto presso gli uffici della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale dispone l'inserimento nel ruolo ordinario dell'Ente, previa selezione riservata, del personale in servizio al 31 dicembre 2006 presso l'Ente stesso, già assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato presso la medesima Giunta regionale, ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61, nonché di quello assunto dalla Giunta regionale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 e già titolare di contratto a termine presso gli Enti locali.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 5
(Norma transitoria)

1. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2007, 2008 e 2009, gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1 possono procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi per le categorie professionali e la dirigenza banditi dagli stessi Enti, entro i termini di validità delle stesse, per la copertura dei posti in dotazione organica vacanti all'atto dell'indizione delle procedure concorsuali e che si renderanno tali a qualsiasi titolo, anche per effetto dei processi di riorganizzazione.

Art. 6
(Norme finali)

1. La legge regionale 3 marzo 1995, n. 7 è abrogata.


2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per la disciplina delle procedure di accesso all'impiego presso la stessa e per la nomina delle commissioni esaminatrici per i concorsi indetti dalla stessa Giunta regionale.

3. Le disposizioni di cui alla l.r. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

Art. 7
(Copertura finanziaria)

1. Per la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Bilancio regionale.

COMITATO LEGISLATIVO
V. Segretario
D.ssa *[firma]*
Giunta Regionale Umbria



MODELLO B

SCHEDA DELLE IMPLICAZIONI

DISEGNO DI LEGGE:

Misure di razionalizzazione delle spese del personale e interventi finalizzati al reclutamento


a) PARTE I

- 1) VERIFICA DELLA COERENZA CON I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DELLA ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI: (allegato organigramma gerarchico funzionale)

Il disegno di legge in esame risulta tendenzialmente in linea con l'architettura e i principi generali alla base dell'attuale assetto organizzativo regionale. Le logiche organizzative che emergono e che si propongono come linee guida per l'impianto complessivo dell'esaminando testo normativo non contrastano con quanto previsto dalla legge regionale 1 febbraio 2005 n. 2 recante norme sulla "Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale".

Si rileva altresì che le norme disciplinano interventi finalizzati al reclutamento e misure di razionalizzazione della spesa del personale coerentemente con quanto previsto nei documenti di programmazione regionale dei fabbisogni del personale.

Si precisa che sebbene il disegno riguardi più da vicino la Direzione Risorse Umane, Finanziarie, e Strumentali, (la quale dovrà farsi carico dell'espletamento di tutte le procedure ed attività necessarie a garantire il puntuale adempimento degli obblighi sanciti dall'esaminanda normativa), gli effetti si ripercuoteranno indirettamente sull'intera struttura organizzativa che, grazie a tali norme, verrà assumendo gradualmente caratteristiche di maggior stabilità.




Dall'organigramma si può evincere come il quadro complessivo delle relazioni gerarchico funzionali caratterizzanti l'organizzazione regionale nel suo complesso e in particolare le strutture organizzative direttamente interessate dal progetto di legge (Direzione Regionale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali) rimane invariato.



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione regionale delle risorse umane, finanziarie, e strumentali

*Servizio Organizzazione e Politiche per la Gestione e lo Sviluppo della Risorsa Umana
Sezione Organizzazione, Sviluppo della Risorsa Umana e Sistemi di Valutazione*



2. INDIVIDUAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEI SOGGETTI CHE SONO COINVOLTI NEI PROCESSI E DELLE EVENTUALI RESPONSABILITÀ ATTRIBUITE:


Con esclusivo riferimento al modello organizzativo regionale, le unità strutturali e le persone fisiche coinvolte nei processi de qua sono:

- a) *Direzione Regionale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali*
 - *Supervisione e raccordo delle politiche del personale con gli indirizzi e i programmi dell'organo regionale di Governo (Giunta)*
- b) *Servizio I e sue articolazioni strutturali cui spetta:*
 - *Indirizzare e coordinare le procedure di attuazione del Piano Occupazionale triennale 2007-2009 nell'ambito del quale trovano soluzione le problematiche inerenti la stabilizzazione.*
 - *Gestione e attuazione del piano occupazionale e delle relative procedure*



3. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE CON LA VERIFICA DEI PASSAGGI/TEMPI/SOGGETTI COINVOLTI: (allegati diagrammi a blocchi e di flusso)

◆ Passaggi e soggetti (chi fa - che cosa)





REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione regionale delle risorse umane, finanziarie, e strumentali

*Servizio Organizzazione e Politiche per la Gestione e lo Sviluppo della Risorsa Umana
Sezione Organizzazione, Sviluppo della Risorsa Umana e Sistemi di Valutazione*




- Tempi:

La determinazione dei tempi di attraversamento del flusso procedurale non può essere esattamente individuata. In ogni caso è facilmente intuibile come sia i tempi che le modalità di immissione nei ruoli ordinari dell'Ente saranno fisiologicamente collegati ai tempi e alle indicazioni (quali-quantitative) contenute nel Piano occupazionale triennale 2007-2009.

4. EFFETTI SUL PERSONALE E SULLA DOTAZIONE ORGANICA: (se comporta incrementi, riqualificazione professionale, attribuzione nuovi incarichi, etc.)

Almeno per la Giunta Regionale, l'attività derivante dall'attuazione del DDL, così come strutturato, non comporta incremento di personale né di dotazione organica atteso che le strutture esistenti coinvolte e il personale ivi operante dispongono di tutti gli strumenti e delle competenze necessarie in termini di professionalità adeguata per garantire la puntuale attuazione della normativa in esame nell'ambito delle procedure previste nel Piano triennale occupazionale.



PARTE II

1) CONSIDERAZIONI A CARATTERE ORGANIZZATIVO (con analisi dell'organigramma)

- SE HA CORRELATE CONSEGUENZE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO E SULLE STRUTTURE ESISTENTI (necessita di analisi organizzative per revisione di competenze e interventi organizzativi connessi)

Si		No
----	--	---------------

- SE INTERVIENE A MODIFICARE LE RELAZIONI E INTERAZIONI ORGANIZZATIVE E GLI EQUILIBRI COSTITUITI

Si		No
----	--	---------------

- SE INCIDE SU RUOLI E RESPONSABILITÀ

Si		No
----	--	---------------

- SE IMPLICA LA REVISIONE DI ISTITUTI, ENTI E ORGANISMI

Si		No
----	--	---------------

- SE IMPLICA LA DEFINIZIONE DI ATTI ORGANIZZATIVI ATTUATIVI

Si		No
----	--	---------------

- SE E QUALI EFFETTI PRODUCE SULL'ARTICOLAZIONE STRUTTURALE DISLOCATA SUL TERRITORIO

Si		No
----	--	---------------

- SE E QUALI EFFETTI PRODUCE SULLA DOTAZIONE ORGANICA

Si		No
----	--	---------------

Le immissioni di personale nel ruolo ordinario della Regione avverranno nell'ambito delle procedure connesse all'attuazione del Piano occupazionale 2007-2009

- SE E IN CHE MODO COINVOLGE MOVIMENTI DI PERSONALE

Si		No
----	--	---------------

- SE E IN CHE MODO COMPORTA LA RIQUALIFICAZIONE DI UNA PARTE DEL PERSONALE

Si		No
----	--	---------------


- SE IMPLICA L'ISTITUZIONE DI ORGANISMI CHE VANNO REGOLAMENTATI

Si		No
----	--	---------------



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione regionale delle risorse umane, finanziarie, e strumentali

*Servizio Organizzazione e Politiche per la Gestione e lo Sviluppo della Risorsa Umana
Sezione Organizzazione, Sviluppo della Risorsa Umana e Sistemi di Valutazione*



- > SE COMPORTA NUOVE ESIGENZE DI RISORSE UMANE

Si		No
----	--	---------------

- > SE NEL COMPLESSO L'ONERE ORGANIZZATIVO E/O IL FABBISOGNO DI RISORSE PUÒ ESSERE VALUTATO ADEGUATO OVVERO TROPPO ELEVATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

Adeguito		Elevato
---------------------	--	---------

RIFLESSIONI E PROPOSTE PER CORRETTIVI O INTERVENTI ALTERNATIVI

- 2) **CONSIDERAZIONI A CARATTERE ORGANIZZATIVO** (con analisi dell'organigramma allegato)

- > SE NECESSITA UNA INTEGRAZIONE PER DEFINIRE LE PROCEDURE

Si		No
---------------	--	----

- > SE LE PROCEDURE SONO FACILMENTE DESUMIBILI E SNELLE

Si		No
---------------	--	----


- > SE INVECE PARTICOLARMENTE COMPLESSE O CONTENGONO LACUNE O PUNTI DI CRITICITÀ PER CUI SI VALUTA PROCEDERE AD UNA SEMPLIFICAZIONE /RAZIONALIZZAZIONE.

Si		No
----	--	---------------

- > RIFLESSIONI E PROPOSTE PER CORRETTIVI O INTERVENTI ALTERNATIVI

Si		No
----	--	---------------

MODELLO A



SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE

Misure di razionalizzazione delle spese del personale e interventi finalizzati al reclutamento _____

a) SEZIONE I (da completare a cura della Direzione proponente)


DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Pieno utilizzo delle risorse umane impiegate dalla Giunta Consiglio e Agenzie strumentali valorizzandone le competenze acquisite e garantendo maggiore stabilità organizzativa

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

DAP e tetto di spesa

Piano occupazionale triennale 2007-2009 _____



ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:

<u>Entrata:</u>			
Articolo/comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
•	_____		
	_____	L.	L.
•	_____		
	_____	L.	L.
•	_____		
	_____	L.	L.
	Totale	L.	L.
<u>Spesa:</u>			
Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
• art.2	_spesa corrente/personale _____	L. € 90.000	€ 600.000

• art.3	spesa corrente/personale _____	Piano occupazionale	Piano occupazionale
	_____	L.	
• art. 4	spesa corrente/personale _____		
	_____	€ 1.100.000,00	€1.100.000,00
Art.5	spesa corrente/personale _____	L. Piano occupazionale	Piano occupazionale

	Saldo da finanziare	L.	L.



METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

Per la quantificazione sono state utilizzate le tabelle contrattuali vigenti, la rilevazione dei fabbisogni e la disponibilità di posti in Dotazione organica _____

La quantificazione di cui all'art.2 è stata effettuata in base agli aventi diritto _____

DATI E FONTI UTILIZZATI:

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:


PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:


Agli articolo 2,3 e 5 della presente legge viene data attuazione tramite il piano occupazionale per il triennio 2007/2009 con il quale vengono definiti i relativi costi e la cui copertura finanziaria è già assicurata dal bilancio pluriennale _____

La stabilizzazione del personale di cui all'art.4 è finanziata per l'anno in corso con i fondi della ricostruzione sismica Per gli esercizi successivi la spesa verrà finanziata dai fondi della L.61/98 finchè disponibili dopodichè saranno a carico del bilancio regionale _____

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

per le Agenzie strumentali le operazioni previste dalla presente legge verranno svolte nell'ambito delle rispettive Dotazioni Organiche finanziate dalla Regione con le risorse trasferite; non comportano pertanto ulteriori costi a carico del bilancio regionale _____

Per la Direzione proponente




a) **SEZIONE II**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE.

La quantificazione proposta degli oneri si basa sulla valutazione concomitante di più fattori.

Trattandosi di oneri di personale, i dati elementari sono costituiti dagli importi determinati dai contratti di lavoro, mentre i fattori determinanti sono costituiti dai posti disponibili presenti in pianta organica, dalle scelte di politica del personale previste all'interno dei piani occupazionali triennali dei fabbisogni e dalla relativa valutazione del costo totale con l'indicazione della conseguente copertura finanziaria.

Atteso che gli interventi previsti dal ddl in oggetto trovano collocazione all'interno dei piani dei fabbisogni suddetti e quindi costituiscono quota parte del relativo costo di attuazione e conseguentemente trovano copertura finanziaria nella medesima maniera, è possibile per alcune parti principali individuare e definire lo specifico impatto finanziario.


Sono pertanto chiaramente definibili gli oneri previsti all'articolo 2, mentre quelli di cui all'articolo 3 e 5 non sono al momento estrapolabili autonomamente rispetto al piano complessivo in considerazione che la loro composizione non è ad oggi prevedibile fermo restando la cornice normativa e finanziaria complessiva.

La ricostruzione suesposta ha la propria validità nei confronti di tutti i soggetti a cui è rivolta la presente legge: Giunta regionale, Consiglio regionale e agenzie strumentali.

Non si ravvisano maggiori oneri a carico del bilancio regionale per il Consiglio regionale e per le Agenzie dotate di proprio personale di ruolo dato che le relative dotazioni organiche complessive trovano finanziamento negli attuali stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale.

Valutazione a parte riveste la previsione di cui all'articolo 4 che conclude l'ingresso nel ruolo regionale del personale assunto a tempo indeterminato ai sensi della legge 61/98 rispetto al quale attualmente la copertura finanziaria è data da trasferimenti statali appositi. Una volta cessati tali trasferimenti l'onere ricadrà interamente sulle risorse proprie regionali.

Il quadro seguente evidenzia i maggiori oneri a regime degli interventi di cui all'articolo 2 e 4 e la relativa copertura finanziaria.




QUADRO FINANZIARIO

a regime

Saldo da finanziare a pareggio: € 1.700.000,00

	<i>Entrata</i>	<i>Spesa</i>
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	€ _____	
• utilizzo fondi speciali		€ _____
• riduzione autorizzazioni di spesa		€ _____
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€ 1.700.000,00
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€ _____
Totale	€ 0,00	€ 1.700.000,00



VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Non è necessario provvedere ad alcuna variazione del bilancio in corso visto che gli interventi di cui all'articolo 5 trovano copertura nel capitolo 287 del bilancio regionale, mentre l'impatto ipotizzato degli effetti derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 per ultimi mesi dell'anno comportano un onere stimato di 90.000,00 che trovano copertura negli attuali stanziamenti di bilancio per il personale _____

MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2007	2008	2009
Saldo da finanziare	€ 90,00	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00
• Spesa corrente	€ 90,00	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00
• Spesa in conto capitale	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

La copertura per gli anni 2008 e 2009 è assicurata per 600.000,00 euro negli stanziamenti del bilancio pluriennale, mentre il restante 1.100.000,00 dovrà essere coperto o con le risorse di cui alla legge 61/1998 o con risorse aggiuntive regionali.

ANNOTAZIONI:

Servizio Bilancio e controllo di gestione

[Handwritten signature]

Perugia, li 18 SET. 2007.

Per copia conforme all'originale.



IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]